

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Polizza di Assistenza stradale

Denominata

“Programma Assistenza stradale Q8”

IMA Italia Assistance S.p.A.

Gruppo IMA ITALIA Assistance

Glossario

Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale: l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.

Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

Definizioni	4
Condizioni per l'assicurazione assistenza	7
Istruzioni per la richiesta d'assistenza	9



DEFINIZIONI

Assicurato: il proprietario del veicolo titolare di una card premium Q8.

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Contraente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

Furto: L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. Quando il veicolo è lasciato incustodito deve essere chiuso a chiave e deve essere attivato l'antifurto, se esistente.

Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incendio: La combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, il Contraente e l'Assicurato

Premio: la somma dovuta alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

Veicolo: autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo, immatricolati in Italia, con peso complessivo a pieno carico fino a 3500 Kg.

CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato rese al Contraente e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o Alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.

Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art. 3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso disaccordo tra l'Assicurato e la Società, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, laddove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, **deferendo la controversia esclusivamente all'organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.**

Art. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.**

Art. 5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione delle prestazioni o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o della Società non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

Art. 8. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 9. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL' ASSICURAZIONE ASSISTENZA

L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di seguito elencate.

Art. 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Qualora l'assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Struttura Organizzativa, la società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa stessa.

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di targa del veicolo, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti IMA Italia Assistance S.p.A., P.za Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. 800-833034/ 02-44384848.

Art. 11. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 12. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli Assicurati la Struttura Organizzativa della controllata IMA Servizi S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24, con il numero telefonico 800-360110 dedicato all'assistenza stradale, ed al quale il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi "Assistenza Q8, buongiorno..".

Art. 13. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato, l'Assicurazione ha una durata di 12 mesi a decorrere dall'attivazione della copertura.

Art. 14. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Art. 15. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente polizza sarà competente in via esclusiva il Foro del convenuto.

Art. 16 PRESTAZIONI

A. SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento o errato rifornimento carburante, ritrovamento a seguito di furto totale, furto parziale, o incendio in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo all'officina della casa costruttrice più vicina **entro un raggio di 25 km** dal luogo di immobilizzo altrimenti, se questa è più distante dei 25 km previsti, verso l'officina generica/multimarca più vicina.

Massimale:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- Gli eventuali giorni di deposito sino ad un massimo di **3 giorni lavorativi**.
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo fino ad un importo massimo di **Euro 250,00 IVA inclusa**.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

B. DEPANNAGE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso fino ad un importo massimo di **Euro 250,00 IVA inclusa** e purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Qualora il guasto non rientrasse in quelli previsti dalla garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo restano a carico dell'Assicurato.

C. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora a seguito di soccorso stradale il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto o incidente o a seguito di furto totale o incendio e la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate dal riparatore, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata massima 1.200 CC a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

La Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di:

5 giorni consecutivi in caso di guasto;

10 giorni in caso di incidente;

30 giorni in caso di furto totale o incendio.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;

- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il drop-off in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.

Dove previsto, le Società di autonoleggio possono chiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Art.17 ESCLUSIONI

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato;**
- b) uso improprio dell'autovettura;**
- c) frode o possesso illegale dell'autovettura;**
- d) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione dell'autovettura a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- e) gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;**
- f) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo, atti di terrorismo;**
- g) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;**
- h) atti di temerarietà;**
- i) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri;**
- j) sinistri derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione**

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:

800-360110

Oppure dall'estero

02-24128 392

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. **02/24128245**.

L'Assicurato dovrà comunicare :

- 1) Nome e Cognome;
- 2) Indirizzo del luogo in cui si trova;
- 3) Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza;
- 4) Modello del veicolo e numero di targa;
- 5) La data di decorrenza della garanzia;
- 6) La natura del guasto.